

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AL PERSONALE DOCENTE, ATA E AGLI ESPERTI ESTERNI

(artt. 43 punto 3; 44 punto 4; 45 comma 2 lett. h) D.I. 129/2018)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO gli artt. 43 punto 3; 44 punto 4; 45 comma 2 lett. h) D.I. 129/2018;

VISTO il Regolamento per le negoziazioni approvato dal Consiglio d'Istituto il 13 febbraio 2019 con delibera n. 21;

VISTE le Linee Guida del MIUR contenute nel Quaderno n°1 aggiornato al dicembre 2018;

VISTO l'art. 10 del T.U. n°297 del 16/4/94;

VISTO il D.L.vo 165/01 e ss.mm.ii. come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;

VISTI il D. L. n. 112/2008 coordinato con la Legge di conversione 133/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

Adotta il seguente regolamento sulla disciplina dell'assegnazione degli incarichi al personale interno ed esterno con delibera n. 22 del 13/02/2019.

Art. 1 - Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera intellettuale per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica attraverso interpellanti interni, tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità di seguito dettate.

Art. 2 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare sul proprio sito web, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nell'ambito del P.A., indicando le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Pertanto, per ciascun avviso deve essere specificato:

- l'ambito disciplinare di riferimento;
 - il numero delle ore di attività richiesto;
 - la durata dell'incarico;
 - il compenso orario che sarà corrisposto;
 - le modalità e termini entro cui presentare l'offerta.
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto;
 3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che, per la loro posizione professionale, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento richiesto;
 4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - A. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - B. godere dei diritti civili e politici;
 - C. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - D. non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - E. essere in possesso di titoli e di particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 5. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 s.m.i.;

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica art.35 CCNL del personale del comparto "Scuola";
7. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare;
8. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - a. l'oggetto della prestazione;
 - b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - c. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - d. il corrispettivo proposto per la prestazione;
9. È richiesto il requisito della comprovata specializzazione universitaria, peraltro se ne può prescindere in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
10. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che viene stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda ai fini dell'individuazione dei contraenti con cui stipulare il contratto.

Art.3 – Individuazione, Requisiti Professionali e Competenze degli esperti esterni

1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati previa adozione di una griglia di valutazione comparativa con attribuzione di punteggi, nell'ambito di un tetto massimo, per ogni criterio individuato. Il Dirigente Scolastico stabilisce, con propria determinazione, in occasione di ciascun bando, la predisposizione delle griglie che potranno essere diversificate per gli esperti esterni, per il personale docente di scuola secondaria di 1° grado, per il personale docente di scuola primaria e infanzia, ed anche in base alle esigenze legate alla tipologia della prestazione. Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un'apposita commissione, composta da docenti, cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.
2. La comparazione, comunque, avviene, nel rispetto degli artt. 43 punto 3; 44 punto 4; 45 comma 2 lett. h) D.I. 129/2018, della circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica e delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 50/2016, tenendo presente i seguenti criteri:
 1. Curriculum del candidato
 2. Lauree (triennale, magistrale, specialistica);
 3. Master universitari e/o dottorati di ricerca;
 4. Corsi di formazione e aggiornamento e certificazione di competenze;
 - a) Pubblicazioni;

- b) correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è richiesto l'intervento dell'incarico;
- c) competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto;
- d) esperienze metodologiche – didattiche;
- e) abilitazione e/o specializzazione e/o superamento di concorsi;
- f) esperienze effettuate nei progetti PON;
- g) esperienza di formatore;
- h) contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale;
- i) precedenti esperienze nell'ambito scolastico e della specifica Istituzione Scolastica.

3. Se il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica, quali associazioni o società, queste debbono possedere i requisiti che la Istituzione Scolastica ritiene siano necessari per espletare l'incarico cui si aspira. Gli Enti debbono comunicare alla Istituzione Scolastica i nominativi dei soggetti che manderà per fornire la prestazione onde verificarne preliminarmente le prerogative.

4. Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Istituto, qualora trattasi di incarichi di assistenza tecnica, l'Amministrazione potrà attingere dagli albi dei fornitori qualificati, qualora adottati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 4 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa con i candidati selezionati così come previsto dalla Legge 335/95 s.m.i.;
Il rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
2. Nel contratto vanno specificati:
 - A. l'oggetto della prestazione;
 - B. il progetto di riferimento;
 - C. i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
 - D. il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l'attuazione del progetto;
 - E. le modalità del pagamento del corrispettivo;
 - F. le cause di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e segg. - nonché le condizioni di recesso;
3. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, l'esperto esterno sia l'unico in possesso delle

competenze richieste, tenendo, comunque presente quanto disposto dal D.Lvo 50/2016 così come rivisto dal D.Lvo 56/2017 nonché dalle Linee Guida redatte dall'ANAC.

4. Non é ammesso il rinnovo automatico del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. Il rinnovo può sempre trovare applicazione quando ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 3.
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
6. Può essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente per la Istituzione Scolastica;
7. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione Scolastica.
8. Il DSGA istituisce un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 5 - Gli obblighi dell'esperto contraente

Gli aspiranti a stipulare un contratto di prestazione d'opera intellettuale assumono nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni:

- predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
- definire con la Istituzione Scolastica il calendario delle attività, concordando con la scuola ogni eventuale variazione;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- presentare al termine dell'attività una dettagliata relazione e fornire tutta la documentazione richiesta per il pagamento;
- conoscere, condividere e attuare gli obiettivi della Istituzione Scolastica;
- attenersi al Regolamento di Istituto.

Art. 6 - Gli impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le

attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna; di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 7 - Autorizzazione per dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Qualora i contratti interessano i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53, comma 10, del D.L.vo 165/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente sarà comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dalla normativa vigente

Art.8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione agli Esperti e/o Tutor nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.

Art.9 - I compensi

I compensi previsti da corrispondere sono:

- per il personale interno (compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) sono quelli indicati nelle tabelle allegate al vigente C.C.N.L. e/o determinati dagli avvisi PON FSE;

- per il personale estraneo all'amministrazione, si prenderà come riferimento il decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/95, la Circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97 e/o i compensi determinati dagli avvisi PON FSE-FESR.

A. DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12/10/1995

- ❖ Direzione, organizzazione: fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere.
- ❖ Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio. Fino ad un massimo di € 41,32 orari (fino ad un massimo di € 51,65 orarie per docenti universitari).
- ❖ Docenza. Fino ad un massimo di € 41,32 orari (fino ad un massimo di € 51,65 orarie per docenti universitari).
- ❖ Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro. Fino ad un massimo di € 25,00 orari.

B. CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101 /97

- ❖ Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale). Fino ad un massimo di € 85,22 orarie.
- ❖ Docenti, co-docenti, direttori di corso e condirettori di progetto; Ricercatori universitari 1° livello, ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settore junior (triennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza. Fino ad un massimo di € 56,81 orarie.
- ❖ Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti. Fino ad un massimo di € 46,48 orarie.
- ❖ Tutor fino ad un massimo di € 30,99 orarie.

In relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico stabilisce, con propria determinazione, in occasione di ciascun bando, l'importo effettivo nell'ambito delle disponibilità di bilancio. L'importo determinato sarà onnicomprensivo di tutti gli oneri e di tutte le spese, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro e di ogni altra ritenuta.

Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà, però, necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con Fondi Comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarie verifiche.

Art. 10 - Partecipazione a progetti internazionali.

Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto e tenuto conto dell'importo del finanziamento previsto dal Programma Annuale nell'apposito aggregato.